



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

CIG 33005747D2

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	2

ARTICOLO 1- OGGETTO

1.1 Il presente Appalto ha per oggetto fornitura e posa in opera di un nuovo impianto smistamento bagagli (BHS) presso l'Aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci".

L'impianto proposto prevede una riconfigurazione capace di ospitare due caroselli ad alta capacità di lunghezza pari a circa 40 mt, con lunghezza delle piastre non inferiore a 1400 mm.

Gli obiettivi dimensionali che il nuovo sistema si prefigge di raggiungere, essendo legati all'incremento del traffico passeggeri, sono essenzialmente i seguenti:

- Aumentare la capacità di accettazione/smistamento, ad almeno 1.200 bagagli ora;
- Rendere ridondante il sistema nel suo complesso, per garantire il continuo e pieno utilizzo dello stesso;
- Avere due caroselli di prelievo bagagli distinti e separati.

Il progetto prevede quindi la realizzazione delle seguenti attività lavorative:

1. Installazione di nuovi nastri trasportatori;
2. Installazione dei relativi M.C.P.;
3. Rielaborazione software di basso livello;
4. Rielaborazione pagine grafiche/storici/allarmi etc. a livello di supervisione;
5. Inserimento di apparecchiature elettriche di telecontrollo in campo;

Per la realizzazione dell'impianto di controllo sicurezza bagagli in oggetto sarà assicurata la continuità dell'esercizio aeroportuale, eliminando all'essenziale fermi di impianto. Al termine dei lavori di installazione, ci sarà un periodo di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento dell'insieme, andando ad effettuare le attività correttive che dovessero reputarsi necessarie.

Sono compresi nell'appalto anche quegli eventuali interventi, che, seppure non specificatamente indicati negli elaborati di progetto, sono necessari per la corretta esecuzione, in ogni loro parte, delle opere appaltate ed in ogni caso necessari per dare l'opera pienamente compiuta e funzionale allo scopo cui è destinata in conformità al progetto esecutivo, all'offerta formulata dall'Appaltatore e per l'esecuzione dei lavori nei termini contrattuali.

1.2 In particolare, l'Appaltatore dovrà eseguire le attività oggetto del presente appalto con cura e professionalità, con organizzazione di mezzi propri, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali ed avvalendosi solo ed esclusivamente di personale regolarmente assunto e/o

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	3

impiegato, nonché garantendo il risultato dell'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le attività poste a suo carico.

Sono compresi nell'appalto anche quegli eventuali interventi, che, seppure non specificatamente indicati negli elaborati, sono necessari per la corretta esecuzione, in ogni loro parte, delle opere appaltate.

ARTICOLO 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato: a corpo.

L'importo dell'appalto posto a base di gara ammonta ad **€1.792.094,00** (Euro unmilionesettecentonovantaduemilanovantaquattro/00)).

L'importo a base di gara è comprensivo degli oneri per la Sicurezza, questi ultimi stimati in **€ 55.000,00** (Euro cinquantacinquecinquemila/00) non soggetti a ribasso.

Pertanto l'importo soggetto a ribasso è pari ad € 1.737.094,00 (Euro unmilionesettecentotrentasettemilanovantaquattro/00).

Il regime IVA specificamente applicabile verrà indicato di volta in volta dalla Committente.

L'importo a corpo sopra specificato resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detta fornitura.

L'importo complessivo è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente CSA, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d'arte le opere secondo le previsioni di progetto, dell'offerta presentata dall'Appaltatore e le disposizioni date all'atto pratico dal D.L., anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali ma comunque necessarie per l'esecuzione dell'Appalto nei termini contrattuali.

L'importo delle opere a base di gara suddetto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione e il collaudo, nonché delle opere provvisoriale e dei ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente CSA.

L'importo delle opere deve intendersi come importo forfettario onnicomprensivo, fisso ed invariabile "chiavi in mano", riferito a tutte le prestazioni meglio descritte nella documentazione tecnica contrattuale. Pertanto l'Appaltatore espressamente riconosce che il corrispettivo forfettario offerto remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che sosterrà per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla perfettamente funzionante "chiavi in mano", nonché per il periodo di garanzia, restando a carico dell'Appaltatore medesimo ogni maggiore spesa e alea.

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	4

ARTICOLO 3 – DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO

L'Appalto è regolato da:

- a) Contratto di Appalto;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e Disciplinare;
- c) Offerta tecnica presentata in sede di gara;
- d) Offerta economica presentata in sede di gara;
- e) Gli elaborati del progetto preliminare di seguito elencati:

ELABORATI TECNICO - AMMINISTRATIVI	
ELE 0001	Elenco Elaborati
REL 0001	Relazione Illustrativa
REL 0002	Relazione Tecnica
REL 0003	Capitolato Prestazionale
REL 0004	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
REL 0005	Stima sommaria di spesa
REL 0006	Quadro Economico
REL 0007	Cronoprogramma
ELABORATI GRAFICI	
PLA 0001	Planimetria Generale dell'Area
ARC 0001	Pianta piano terra – quota + 0.00 – stato attuale
ARC 0002	Pianta piano primo – quota + 4.45 – stato attuale
SEZ 0001	Sezione A-A
SEZ 0002	Sezione B-B
SEZ 0003	Sezione C-C
SEZ 0004	Sezione D-D
IMP 0001	Pianta piano terra – quota + 0.00 – Impianto trasporto bagagli
IMP 0002	Pianta piano intermedio – quota + 2.70 – Impianto trasporto bagagli
IMP 0003	Pianta piano primo – quota + 4.45 – Impianto trasporto bagagli
IMP 0004	Sezione A-A - Impianto trasporto bagagli
IMP 0005	Sezione B-B - Impianto trasporto bagagli

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	5

IMP 0006	Sezione C-C - Impianto trasporto bagagli
IMP 0007	Sezione D-D - Impianto trasporto bagagli

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni più favorevoli alla Committente, tali individuate dal Responsabile del Procedimento.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

In relazione alle integrazioni tecniche e tecnologiche formulate dall'Appaltatore in sede di gara è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di completare la documentazione presentata a seguito delle migliorie prima della realizzazione delle stesse, al fine dell'approvazione della Direzione Lavori e della Committente, così come indicato al successivo articolo 7.

L'Appaltatore resta responsabile di tutti i danni diretti, indiretti e conseguenti derivanti da tali integrazioni tecniche e tecnologiche al Progetto da esso apportate. L'approvazione della Direzione Lavori e della Committente non potranno costituire motivo di esclusione di responsabilità dell'Appaltatore.

ARTICOLO 4 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto quanto dichiarato in sede di gara.

L'Appaltatore quindi dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione del presente appalto, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti.

ARTICOLO 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione dell'appalto avrà inizio dopo la stipula del contratto.

La stipula del contratto avverrà nel rispetto dei termini di cui all'articolo 11 del D.Lgs 163/2006. Fermo restando quanto sopra, è facoltà della Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dell'appalto anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 11 commi 10 e 12 del D.Lgs 163/2006.

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	6

ARTICOLO 6 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DELL'APPALTO

6.1 Il tempo utile per l'ultimazione di tutte le attività di fornitura e posa in opera del sistema di smistamento bagagli a perfetta regola d'arte, esente da ogni difetto, vizio e/o errore, inclusi, senza alcun limite, quelli derivanti da progettazione, ingegneria, manodopera ed installazione, è stabilito in complessivi 133 giorni naturali e consecutivi ovvero nel termine inferiore offerto in sede di gara dall'Appaltatore, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Il termine di ultimazione delle attività di fornitura e posa in opera del sistema di smistamento bagagli sopra indicato deve intendersi comprensivo anche delle attività di cui al successivo articolo 7.

Prima dell'avvio delle attività oggetto di posa in opera, l'Appaltatore dovrà consegnare un cronoprogramma esecutivo e dettagliato delle attività, ed ogni variazione proposta dall'Appaltatore dovrà essere approvata dalla Committente. In ogni caso qualsiasi variazione non potrà comunque incidere sui termini di esecuzione definiti dalla Committente medesima.

6.2 Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dell'appalto, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a. il ritardo nell'approntamento del cantiere per l'installazione e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'eventuale approvvigionamento dell'energia elettrica;
- b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per il montaggio della strutture;
- d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;
- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- f. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h. le sospensioni per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere di posa in opera;
- i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006.

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	7

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dell'appalto, della mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della sua ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri.

ARTICOLO 7 – DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ESECUTIVA

7.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre e sottoporre all'approvazione della Committente, entro 20 giorni naturali e consecutivi a partire dalla stipula del contratto, la seguente documentazione:

- relazione generale;
- disegni progettuali esecutivi ed i dettagli costruttivi inerenti le varie opere e gli impianti;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti elettrici e meccanici;
- piano di manutenzione dell'impianto.

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere debitamente firmata da professionista abilitato nominato dall'Appaltatore a sua cura e spese depositata secondo le prescrizioni di legge nel rispetto delle esigenze della realizzazione dell'Appalto.

7.2 Il direttore tecnico e i professionisti incaricati firmeranno i progetti costruttivi, le relazioni tecniche, le relazioni di calcolo e le relative prescritte certificazioni, assumendosi ogni responsabilità di legge e i relativi adempimenti in ordine agli stessi.

7.3 E' onere dell'Appaltatore condurre tutti i rilievi necessari per i tracciamenti.

ARTICOLO 8 – CAUZIONE

8.1 Entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'Appaltatore deve presentare alla Committente una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste nel contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La Committente ha il diritto di valersi della cauzione anche:

- (i)** per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle opere nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore;
- (ii)** per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nelle aree di intervento.

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	8

La mancata costituzione delle garanzie determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Committente, la quale aggiudica l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia prestata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo delle opere eseguite, attestato mediante stati di avanzamento o analogo documento, pari al 75 per cento dell'ammontare garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazioni eseguite. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente, ovvero resterà vincolato fino all'emissione del certificato di collaudo funzionale finale e comunque almeno per la durata di 12 mesi dalla data di ultimazione dell'appalto.

Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate dalla Committente in tutti i casi di mancati o inesatti adempimenti dell'Appaltatore.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare le stesse sino all'importo convenuto; in mancanza la Committente tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dal Regolamento.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

8.2 L'importo della cauzione definitiva è ridotta del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

ARTICOLO 9 – ASSICURAZIONI

9.1 Grava sull'Appaltatore l'obbligo di stipulare una polizza ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs 163/06 e dell'art. 125 DPR 207/2010 - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Committente - che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	9

causa determinati, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelli derivanti da errori o da insufficiente progettazione relativamente alle integrazioni proposte dall'Appaltatore in sede di gara, con esclusione dei danni derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.

L'Appaltatore dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione:

1) polizza assicurativa "tutti i rischi del montaggio" (EAR) a copertura di tutti i danni alle opere oggetto dell'appalto provocati da qualsiasi causa per un importo pari al valore complessivo di tutti i lavori oggetto del contratto.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere l'estensione di garanzia alle opere e agli impianti preesistenti, presso cui si eseguono i lavori che siano proprietà del Committente o siano, comunque, da esso detenuti con un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

2) copertura assicurativa di Responsabilità Civile per danni a terzi (RCT) nella esecuzione dei lavori. Tale copertura assicurativa di Responsabilità Civile può essere inclusa anche nell'ambito della copertura di cui al punto precedente, ma comunque deve essere stipulata - per un massimale di Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00) per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiate/i.


3) polizza per copertura assicurativa indennitaria biennale: deve tenere indenne l'ente appaltante da tutti i rischi per vizi, difetti e difformità dell'opera, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale copertura assicurativa può essere inclusa anche nell'ambito della copertura di cui al punto 1) , ma comunque deve essere stipulata - per un massimale a primo rischio assoluto non inferiore al 6 % dell'importo del presente contratto.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo funzionale finale regolare esecuzione e comunque decorsi ventiquattro mesi dalla data di ultimazione dell'appalto risultante dal relativo certificato.

Le coperture assicurative dovranno prevedere il vincolo a favore del Committente. Le suddette coperture assicurative devono inoltre specificamente prevedere le seguenti estensioni:

- clausola che preveda la qualifica di "terzi" per tutti i soggetti partecipanti ai lavori, inclusi loro dipendenti; tra i soggetti partecipanti ai lavori sono incluse anche le imprese di vigilanza;
- clausola che preveda la qualifica di "terzi" nei confronti di appaltatori vincitori di appalti diversi, che lavorino contemporaneamente nel cantiere e/o nei luoghi oggetti del presente appalto;
- clausola che preveda la qualifica di "terzi" anche relativamente ai dipendenti della Committente;
- clausola che preveda la qualifica di "terzi" anche per la direzione dei lavori;
- impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici e altre macchine utili per l'esecuzione dei lavori, salvo il caso di veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile auto

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	10

che dovranno comunque essere dotati di apposita assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli; per ciascuno dei mezzi targati impiegati all'interno del sedime aeroportuale circolanti in area Air Side un massimale di almeno € 6.000.000,00;

- impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;
- colpa grave dell'Appaltatore (o degli altri soggetti assicurati), e dolo e/o colpa grave delle persone di cui o con cui la/i medesima/i debba/no rispondere;
- beni che, nell'ambito di esecuzione dei lavori, per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimossi, comprese condutture sotterranee;
- danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di servizi, e di attività industriali e commerciali;
- rinuncia della Compagnia al diritto di surrogazione nei confronti dell'ente appaltante e dei suoi dipendenti;
- obbligo per la Compagnia di risarcire all'ente appaltante i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti

Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l'Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato:

- denunciare alla Committente, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione;
- appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Committente, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;
- pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa;
- corrispondere il premio richiesto dagli Assicuratori nel caso di reintegro della somma assicurativa (in difetto vi provvederà la Committente e senza necessità di messa in mora, tratterrà l'importo del premio richiesto dall'emettendo certificato di pagamento, oppure dalle altre somme in mani della Committente);
- risarcire la Committente dei maggiori danni non coperti dal massimale assicurato dalla copertura assicurativa per i sinistri di cui alle condizioni di polizza;
- dichiarare che la/le polizza/e di cui al punto precedente è/sono l'unica operante nei riguardi del presente appalto;
- prendere atto che in caso di sinistro, la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è determinata dalla Committente.

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	11

9.2 E' altresì onere dell'Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'Appalto, l'accensione - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Committente - di una polizza che tenga indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), ai sensi:

- (a) del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i.;
- (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i.;
- (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore.

Detti massimali, comunque, non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: euro due milioni cinquecentomila per sinistro e per anno, ed euro due milioni per Dipendente.

La polizza R.C.O. dovrà essere estesa alla colpa grave dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori.

Nel caso in cui l'esecutore dell'appalto sia soggetto diverso dall'Appaltatore aggiudicatario, ai fini del presente comma sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l'esecutore dell'appalto stesso sia Contraente, purché risulti da apposita dichiarazione l'impegno dell'Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d'inadempimento del Contraente per annullamento della polizza, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di stipula del contratto fino alla data di collaudo finale e comunque fino alla consegna dell'opera; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

9.3 L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui la Committente si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, la Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

9.4 I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell'Appaltatore.

Le polizze E.A.R., R.C.T. e R.C.O dovranno essere trasmesse alla Committente nei termini richiesti dalla Committente al momento dell'aggiudicazione, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel contratto.

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	12

ARTICOLO 10 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito con le modalità e con i limiti di cui all'articolo 118 del D.Lgs 163/2006. Ciascun concorrente dovrà indicare nell'offerta le parti di fornitura con posa in opera che intenda eventualmente subappaltare.

L'affidamento in subappalto è comunque consentito soltanto previa espressa autorizzazione da parte di AdF.

AdF non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti; pertanto, in caso di subappalto o cottimo è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere ad AdF, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, AdF sospenderà il successivo pagamento in favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di attività subappaltate.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. n. 139 del 1995, convertito dalla L. n. 246 del 1995.

Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n.248 del 2006, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti sopra indicati connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore.

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI


	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	13

ARTICOLO 11 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sarà a totale carico dell'Appaltatore:

- (i) eseguire almeno un sopralluogo negli ambienti oggetto dell'appalto, al fine di verificare compiutamente le dimensioni, gli ingombri, le misure e la posizione degli impianti, senza ulteriori oneri per la Committente oltre al corrispettivo stabilito nel contratto;
- (ii) la fornitura e posa in opera del sistema di smistamento dei bagagli dovrà avvenire presso l'Aeroporto di Firenze, con trasporto e montaggio a cura, spese e rischio dell'Appaltatore. Rimangono a carico dell'Appaltatore le spese di imballaggio, trasporto, carico e scarico, conferimento e dislocazione nei locali di destinazione, montaggio ed ogni altro onere occorrente per rendere i beni oggetto della fornitura installati a perfetta regola d'arte e pronti all'uso, comprese le spese eventualmente occorrenti per opere di cantierizzazione, di sollevamento e di trasporto interno;
- (iii) disporre per tutta la durata del contratto di tutti i mezzi, le attrezzature, le autorizzazioni, i permessi e la manodopera necessari per realizzare, consegnare ed installare l'impianto di smistamento bagagli;
- (iv) la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, nonché il successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutte le attività di posa in opera;
- (v) l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dell'opera, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
- (vi) le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento sito ad a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie;
- (vii) fornire e procedere alla posa in opera, nel termine indicato all'articolo 6, dei componenti l'impianto esenti da ogni vizio e/o errore e/o difetti, inclusi quelli derivanti da manodopera, in piena conformità con i requisiti tecnici richiesti;
- (viii) la fornitura e la posa in opera dell'impianto di smistamento bagagli, esattamente conforme agli elaborati tecnici approvati di cui all'articolo 7, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili;
- (ix) la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato Speciale di Appalto;

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione	
						SETTEMBRE 2011
	Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	14

- (x)** tutti gli oneri e magisteri per realizzare le lavorazioni con idonei strumenti, comprese sagomature e levigature da effettuarsi in loco, oltre a bordure aggiuntive e coprifili;
- (xi)** l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione dei danni di qualsiasi natura e causa;
- (xii)** l'adozione, nel compimento di tutte le attività di posa in opera, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette alla posa in opera e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza della posa in opera;
- (xiii)** ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore. Pertanto fino all'approvazione del collaudo ed all'accettazione finale da parte della Committente, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire tutto quanto occorra per le riparazioni conseguenti;
- (xiv)** lo smaltimento a norma di legge dei rifiuti, scarti e materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni di competenza. AdF si riserva di chiedere qualsiasi documentazione riguardante i processi o i prodotti che si ritiene possano avere attinenza ecologico ambientale;
- (xv)** effettuare tutte le attività di ripulitura dell'area interessata dagli interventi e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti;
- (xvi)** la perfetta pulizia degli impianti meccanici, elettrici ecc. provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale;
- (xvii)** curare la predisposizione delle delimitazioni dell'area interessata al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti e del personale aeroportuale. Sarà altresì onere a carico dell'Appaltatore l'osservanza di tutte le normative di legge inerenti quanto in oggetto ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e delle successive modificazioni ed integrazioni;
- (xviii)** redigere alla fine dell'appalto gli elaborati definitivi (As-Built) di qualunque opera compresa nella fornitura, debitamente quotati e con tutti i particolari dovuti. Detti elaborati dovranno essere consegnati alla Committente perentoriamente entro giorni 90

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	15

consecutivi dall'ultimazione dell'appalto, in triplice copia cartacea e su supporto magnetico a totale cura e spese dell'Appaltatore stesso, intendendo tale onere conglobato nel prezzo a corpo dell'appalto; trascorso inutilmente tale termine la Committente, senza alcun preavviso, provvederà, tramite ditta specializzata di sua fiducia, a far redigere i suddetti elaborati addebitandone le spese all'Appaltatore e deducendo il relativo importo dallo stato finale;

- (xix)** consegnare le certificazioni di conformità e quant'altro eventualmente previsto dalle normative di legge relativamente alla progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera dell'impianto di smistamento bagagli;
- (xx)** nominare, per tutta la durata del contratto di appalto, un proprio responsabile tecnico che sarà l'interlocutore diretto di AdF per tutto quanto inerente la realizzazione in argomento; il responsabile sopra indicato sarà essere sempre presente in cantiere per tutta la durata delle lavorazioni;
- (xxi)** le spese per garantire l'operatività delle strutture aeroportuali durante le fasi di lavoro, anche quando la realizzazione di sottofasi esecutive ne richieda più volte l'apprestamento;
- (xxii)** le spese contrattuali, le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione e la messa in funzione degli impianti, le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

In caso di violazione anche parziale anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo 11 AdF, fatto salvo il risarcimento del danno, potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r..

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Resta inteso che, nel corso delle attività oggetto del presente appalto, l'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare al proprio personale tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

In particolare l'Appaltatore si obbliga a:

- (i)** nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione ad AdF ed a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, un Piano Operativo per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto;
- (ii)** istituire, se necessario, apposito Registro degli infortuni vidimato dalla ASL prima dell'inizio

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	16

delle attività;

- (iii) rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza” relative ai materiali/sostanze introdotti nell’edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, così come predisposto dal produttore segnalare immediatamente al dirigente o Preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo a cui venga a conoscenza;
- (iv) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la protezione e la sicurezza;
- (v) compilare, prima dell’inizio delle lavorazioni, dell’aeroporto di Firenze l’apposito documento “Permesso di Lavoro on line” secondo quanto previsto dalla procedura “Rilascio permesso di lavoro in aerostazione ed area interna aeroportuale” e come da indicazioni che saranno fornite dalla Committente. I lavori non avranno inizio senza la preventiva compilazione e sottoscrizione del suddetto documento;
- (vi) rendere noto a tutto il proprio personale dipendente le norme ed i regolamenti vigenti in ambito aeroportuale nonché le eventuali ed ulteriori prescrizioni rispetto al POS contenute nel “Permesso di Lavoro”;
- (vii) consegnare ad AdF prima dell’inizio delle attività:
 - il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto dell’affidamento dei lavori redatto ai sensi del D.Lgs 81/’08 e successive modificazioni;
 - il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile dell’appalto;
 - il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
 - i nominativi e le qualifiche dei propri dipendenti, impiegati nelle attività affidate;
 - l’elenco dei dispositivi di prevenzione individuale (DPI), eventualmente adottati, distinti per tipologia di impiego;

Sarà cura AdF comunicare all’Appaltatore:

- il nominativo ed il recapito telefonico del proprio responsabile dei lavori;
- il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

In caso di violazione anche parziale anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo 12 AdF, fatto salvo il risarcimento del danno, potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ. comunicandolo all’Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r..

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
	SETTEMBRE 2011				
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	17

ARTICOLO 13 - PERSONALE

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, previdenza ed assicurazioni sociali obbligatorie. L'Appaltatore prende atto, in particolare, che l'assolvimento da parte della stessa di tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia assicurativa e previdenziale relativamente ai propri dipendenti risulta condizione necessaria per l'operatività degli stessi nel sedime aeroportuale. A richiesta di AdF l'Appaltatore dovrà fornire prova della regolarità della posizione previdenziale e assicurativa del personale operante nelle aree e/o addetto alle attività oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno la facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro e le disposizioni a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tale proposito, con esplicito riferimento al D.L.vo n. 81/2008, l'Appaltatore prende atto dei rischi connessi alla gestione della struttura anche in relazione alla sua ubicazione all'interno del sedime aeroportuale.

L'Appaltatore non potrà coinvolgere in alcun modo o momento, nei rapporti con il proprio personale, il nome e/o la responsabilità di AdF, e terrà comunque manlevata e indenne AdF da qualsivoglia responsabilità, richiesta o addebito relativamente a detto personale.

ARTICOLO 14 - COLLAUDO

14.1 AdF si riserva la facoltà di far eseguire, da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti di produzione dei componenti il sistema di smistamento bagagli, al fine di accertare che la produzione degli stessi avvenga, o sia avvenuta, nel rispetto del presente documento e delle norme di legge vigenti; si riserva altresì di eseguire prove di funzionalità e di accertamento delle qualità dei materiali impiegati, a carico dell'Appaltatore, nonché di verificare in genere l'andamento delle lavorazioni in relazione ai tempi previsti per la consegna.

Qualora i materiali adoperati, anche se forniti in opera, non presentino i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione e l'Appaltatore, per effettuare tali sostituzioni, non avrà diritto a proroghe del termine di consegna e messa in opera dell'impianto.

Le verifiche ed i controlli effettuati da AdF non esimono l'Appaltatore da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale.

14.2 AdF ha il diritto di verificare che la fornitura, posa in opera, installazione/montaggio del sistema avvenga a perfetta regola d'arte nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dalle norme di legge e regolamenti applicabili. Il collaudo funzionale finale, da eseguirsi

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	18

alla fine della posa in opera dell'impianto, previa comunicazione scritta da inviarsi alla Committente almeno 15 giorni prima dell'esecuzione, sarà effettuato da tecnici ENAC preposti al controllo congiuntamente ad AdF. in tale occasione sarà appurato il corretto funzionamento di tutte le parti della fornitura posata con particolare attenzione al funzionamento sincrono delle diverse porzioni.

14.3 In caso di esito positivo delle suddette attività di collaudo, l'impianto si intenderà accettato da AdF.

Qualora a seguito dell'espletamento delle Attività di collaudo, venga riscontrata la presenza di anomalie, vizi e/o errori, l'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15, dovrà porre rimedio ai suddetti difetti vizi, errori e/o anomalie riscontrati a propria totale cura e spese, ivi incluse tutte le spese che eventualmente AdF dovesse sostenere al fine di supportare l'Appaltatore nelle suddette attività di ripristino, e dovrà, altresì, dare immediata comunicazione ad AdF stessa dell'avvenuto ripristino, nonché provvedere a riconsegnare l'impianto esente da ogni difetto, vizio e/o errore.

In tal caso, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15 saranno nuovamente espletate le relative attività di collaudo fino all'esito positivo delle stesse.

ARTICOLO 15 - PENALI

Fatto salvo il maggior danno:

- (i) per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna ad AdF da parte dell'Appaltatore della documentazione progettuale esecutiva di cui al precedente articolo 7, AdF si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore medesimo una penale pari all' 0,1% del valore del contratto;
- (ii) per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione, a perfetta regola d'arte, delle attività di fornitura e posa in opera del sistema di smistamento bagagli di cui al precedente articolo 6, AdF si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore medesimo una penale pari all' 0,1% del valore del contratto.

Qualora l'importo complessivo delle penali maturate superi il 10% del valore del contratto di appalto, AdF avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti da AdF.

ARTICOLO 16 - PERMESSI

I lavori oggetto d'appalto saranno svolti all'esterno dell'area doganale dell'aeroporto (landside).

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
	Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:

L'accesso di persone e mezzi nelle aree suddette sarà soggetto al rispetto delle norme ed ordinanze aeroportuali vigenti.

Gli uffici preposti di AdF cureranno il rilascio dei necessari permessi di accesso su formale richiesta dell'Appaltatore.

La richiesta dei permessi dovrà essere effettuata, a cura e spese dell'Appaltatore, entro i 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e dovrà essere corredata da fotocopie di un documento di identità di ciascuna persona addetta ai lavori.

Eventuali limitazioni all'accesso imposte dagli Organi di Stato competenti, a personale e/o mezzi dell'Appaltatore, non potranno essere adottate come giustificazioni per la mancata esecuzione dei lavori.

Stessa procedura dovrà essere adottata per eventuali subappaltatori. L'Appaltatore è tenuta all'osservanza di tutte le Ordinanze aeroportuali, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché l'osservanza delle prescrizioni previste dal Manuale di Aeroporto AdF e di quanto in corso d'opera potrà essere impartito da AdF in merito alla safety e security aeroportuale senza pretese di oneri aggiuntivi.

ARTICOLO 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Appaltatore, a fronte delle attività oggetto del presente appalto, emetterà apposite fatture (corredate ciascuna della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale – D.U.R.C.) nel rispetto delle modalità e dei termini di seguito riportati:

5% al momento della stipula del contratto;

10% al momento dell'approvazione della documentazione progettuale esecutiva da parte degli Enti competenti;

70% al momento dell'ultimazione della posa in opera dell'intero impianto;

15% al momento dell'emissione del verbale di collaudo funzionale finale dell'impianto.

Il pagamento avverrà a 90 giorni data fattura fine mese.

Resta inteso che in assenza di debita presentazione della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (D.U.R.C) da allegare a ciascuna fattura, AdF sospenderà i pagamenti sino alla prova della avvenuta ottemperanza agli obblighi contributivi sopra menzionati.

Ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l'Appaltatore è tenuta a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	20

L'Appaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi oggetto del presente Contratto la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i." Inoltre, l'Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto al successivo articolo 19.2. Inoltre, l'Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente AdF e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 18 - GARANZIA

L'Appaltatore dovrà offrire una garanzia sull'impianto e complementi minima di 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo funzionale finale. La garanzia deve intendersi comprensiva di tutto quanto occorrente, direttamente e indirettamente, alla eliminazione del/dei vizio/i evidenziato/i e si intende pienamente remunerata nel corrispettivo contrattuale offerto in sede di gara.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo funzionale finale assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILITA' E MANLEVA

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi connessi ad eventuali danni diretti e/o indiretti per la non corretta esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, nonché, fatta salva l'applicazione delle penali, il risarcimento di tutti i danni, che AdF abbia subito come conseguenza diretta e/o indiretta dell'inadempimento da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi contrattuali o degli obblighi di legge, regolamenti e/o prescrizioni (aeroportuali incluse) che siano imposti in capo all'Appaltatore medesima in relazione all'espletamento delle attività oggetto del presente appalto. Pertanto l'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne sostanzialmente e processualmente AdF, a prima richiesta e senza eccezioni:

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	21

(a) da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali ed in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o possa essere avanzata nei confronti di AdF in qualunque sede, da parte di chiunque, in conseguenza e in relazione alla violazione da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi contrattuali, e degli obblighi di legge previsti in capo all'Appaltatore in relazione all'espletamento delle attività oggetto del presente appalto.

ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma acquisite successivamente alla stipula del contratto.

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza di cui al presente articolo anche successivamente alla conclusione del rapporto derivante dal contratto, e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

In caso di violazione anche parziale anche di uno solo degli obblighi di cui al presente articolo 20 AdF, fatto salvo il risarcimento del danno, potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r..

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

21.1 AdF, fatto salvo il risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto con effetto immediato mediante semplice lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre nei casi espressamente previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto, anche al ricorrere di anche uno solo dei seguenti casi:

- a) frode nell' esecuzione dell'appalto;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e in materia di previdenziale;
- d) inosservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati;
- e) sospensione delle prestazioni oggetto di appalto senza giustificato motivo (escluso il caso di sciopero);

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
	Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:

f) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni;

g) cessione anche parziale del contratto;

h) cessione anche parziale del credito derivante dal contratto;

i) in caso di subappalto, anche parziale, non autorizzato da AdF;

l) quando la somma totale delle penali superi il 10% dell'importo annuo del contratto.

21.2 Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di AdF ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:

a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i."

21.3 Ferme restando le ipotesi di risoluzione di diritto del contratto sopra indicate, quando la Committente accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'opera formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Committente, dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dell'appalto ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il RUP. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per recuperare il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Qualora l'inadempimento permanga, la Committente delibera la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Qualora, l'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto di appalto, dovesse effettuare trattamenti di dati personali per conto di AdF, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
	SETTEMBRE 2011				
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	23

impegnano sin d'ora a conformarsi alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs 196/03). In particolare, l'Appaltatore ove non fosse individuabile come autonomo Titolare o Contitolare del trattamento, si impegna ad accettare sin d'ora la nomina a Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali da parte di AdF mediante la sottoscrizione della relativa lettera prima o contestualmente all'inizio dei trattamenti.

ARTICOLO 23 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto, deve intendersi interpretato e regolato in conformità con la Legge Italiana. Per tutte le eventuali controversie tra AdF e l'Appaltatore, sia durante la validità del contratto di appalto che dopo la sua scadenza o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 24 - RECESSO

AdF si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto comunicandolo all'Appaltatore tramite lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla fornitura effettuata fino al momento dell'efficacia del recesso. Resta escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI GENERALI

25.1 Cause di forza maggiore

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell'articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

25.2 Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati


Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, apportare al Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.

25.3 Validità delle clausole contrattuali e Tolleranza

25.3.1 L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente Contratto.

25.3.2 La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del presente Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO				Emissione
					SETTEMBRE 2011
Cod. Doc	REL001_CSA	Rev:		Pagina:	24

efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

25.4 Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, l'Appaltatore si impegna - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nel Codice Etico di AdF (pubblicato sul sito internet di AdF) che l'Appaltatore dichiara di aver letto e di ben conoscere.

In caso di violazioni anche parziali del presente Codice Etico riconducibili alla responsabilità dell'Appaltatore sarà facoltà di AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

25.5 Divieto di cessione del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale o gratuito il Contratto (e i diritti da esso derivanti), pena la facoltà di AdF di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..

25.6 Divieto di cessione del credito

All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di cedere totalmente e/o parzialmente i crediti da parte di AdF in virtù del Contratto, pena la facoltà di AdF di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., comunicandolo mediante lettera raccomandata a.r..

Committente	A.D.F. – AEROPORTO DI FIRENZE
Titolo Commessa	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI SMISTAMENTO BAGAGLI